

**Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 marzo 2007.**

**\* Modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16 aprile 2012.**

# *Comune di VOLVERA*

*Provincia di Torino*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

### **INDICE**

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	5	Rinvio dinamico.
2	Determinazione dell'aliquota.	6	Tutela dei dati personali.
3	Disciplina della riscossione.	7	Rinvio ad altre disposizioni.
4	Pubblicità del regolamento e degli atti.	8	Entrata in vigore del regolamento.

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. in applicazione, giusta art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed applicata nel Comune di Volvera a decorrere dall'anno 2000 a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare n.

## **Art. 2 \***

### **Determinazione dell'aliquota**

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Volvera, 11 aprile 2012.con decorrenza dal 1° gennaio 2012, determina nella misura di 0,80 (zerovirgolaottanta) punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persone fisiche.

## **Art. 3**

### **Disciplina della riscossione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

## **Art. 4**

### **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento

## **Art. 5**

### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.  
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## **Art. 6**

### **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

## **Art. 7**

### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Art. 8**


### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del .....  
con atto n. ....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  
dal ..... al .....  
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto  
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il .....

Data .....



**Il Segretario comunale**

.....